

**Titolo**

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità

**Descrizione**

Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d'appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023, nonché n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Secondo tale costante giurisprudenza, la non consentita partecipazione o utilizzazione costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.

**Stagione Sportiva**

2023-2024

**Numero**

n. 103/CFA/2023-2024/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Castiglia

**Riferimenti normativi**

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 10, comma 7, CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0103 CFA del 27 marzo 2024 (PI-S.C.D. Città di Torre del Greco)**